



Comune di Petralia Soprana

Piazza del Popolo - 90026 Petralia Soprana (PA)
Tel. 0921/684111 - Fax 0921/684110 - C.F. 03038600825
Sito internet <http://www.comune.petraliasoprana.pa.it/>
PEC: protocollo.petraliasoprana@sicurezza postale.it

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Tel.: 0921684125 - 684120



AVVISO CENTRI ESTIVI 2020

Visto l'art.105 del Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 "Decreto Rilancio" che promuove il "Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa";

Vista la nota prot. n. 19895 del 30/06/2020 con la quale il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha trasmesso il Decreto Ministeriale del 25 giugno 2020 inerente il riparto delle somme finalizzate all'apertura dei centri estivi nel periodo giugno-settembre 2020;

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale sopracitato dal quale si rileva che la somma assegnata a questo Ente è pari ad €. 6.561,95;

SI INVITANO

gli Enti, le Associazioni, le Cooperative e i soggetti a qualsiasi titolo costituiti, che intendono attivare centri estivi diurni con funzione educativa e ricreativa in favore di bambini e di adolescenti, di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per il periodo estivo, ad inviare la propria proposta progettuale all'Ufficio Servizi Sociali **entro il 20 LUG 2020** completa di autodichiarazione di rispetto delle Linee Guida regionali Covid-19.

Gli enti dovranno autocertificare, in quanto organizzatori e gestori delle attività, il rispetto di tutte le norme-igienico-sanitarie previste, le prescrizioni e le indicazioni strutturali e organizzative, in particolare modo dovranno attuare e rispettare quanto previsto nelle **Linee Guida Regionali in materia di ripresa dei servizi educativi per l'infanzia e per l'adolescenza**, ai sensi dell'art.2, co.4 dell'Ordinanza del Presidente della Regione 25 del 13 giugno 2020.

Al fine di fornire supporto ai soggetti interessati si allegano:

- D.A. n.54/Gab del 19/06/2020: "Esecuzione dell'Ordinanza del Presidente della Regione n.25 del 13 giugno 2020, in materia di ripresa e di regolare svolgimento dei cc.dd. servizi educativi per l'infanzia e per l'adolescenza nel territorio regionale";
- Linee Guida Regionali in materia di ripresa dei cc.dd. "servizi educativi per l'infanzia e per l'adolescenza" ai sensi dell'art.2, co. 4 dell'Ordinanza del presidente della Regione n.25 del 13 giugno 2020.

Petralia Soprana 10 LUG 2020

Il Funzionario Responsabile
Li Pira Calogera

Li Pira Calogera



Il Sindaco
Dott. Pietro Macaluso

Pietro Macaluso

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



*L'Assessore per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro,
d'intesa con l'Assessore per la Salute*

Esecuzione dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 25 del 13 giugno 2020, in materia di ripresa e di regolare svolgimento dei cc.dd. "servizi educativi per l'infanzia e per l'adolescenza" nel territorio regionale.

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la l.r. 29 dicembre 1962, n. 28;
- VISTA** la l.r. 10 aprile 1978, n. 2;
- VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la l.r. 3 novembre 1993, n. 30 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la l.r. 9 maggio 1986, n. 22 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la l.r. 16 dicembre 2008, n. 19;
- VISTA** la l.r. n. 5 del 14 aprile 2009 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 6 del 18 gennaio 2013;
- VISTO** l'art. 68, co. 4, l.r. 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni, che prevede che i Decreti Assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito *internet* della Regione Siciliana;
- VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19"*";
- VISTA** la O.C.D.P.C. del 3 febbraio 2020, n. 630, recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*";
- VISTO** l'art. 1, comma 1, della OCDPC 630/2020, con il quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura il coordinamento degli interventi per fronteggiare l'emergenza in rassegna avvalendosi, anche, di soggetti attuatori individuati tra gli

- Enti Pubblici ed economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- VISTE** le OCDPC n°631 del 06.02.2020, n°633 del 12.02.2020, n°635 del 13.02.2020, n°637 del 21.02.2020, n°638 del 22.02.2020 e n°639 del 25.02.2020, recanti: *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- VISTO** il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n°626 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Siciliana è nominato Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1, della OCDPC 630/2020;
- VISTO** il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;
- VISTO** il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante *“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19”*;
- VISTO** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO** il decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO** il D.P.C.M. dell'1 aprile 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- VISTO** il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, recante *“Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020”*;
- VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO** il D.P.C.M. del 17 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO** il D.P.C.M. dell'11 giugno 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO** in particolare, l'art. 1, co. 1 lett. q) del suddetto D.P.C.M., a tenore del quale: *“q) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.*

22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e dai conseguenti provvedimenti attuativi in particolare in materia di esami di stato, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65";

VISTA la nota prot. n. 21948 del 12 giugno 2020 con la quale il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ha rilevato che, alla suddetta data, la Regione Siciliana annovera una matrice di "rischio basso" in base ai tre set di indicatori di cui al Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, relativi alla "capacità di monitoraggio", alla "capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti" e alla "stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari";

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente del 13 giugno 2020, n. 25, con la quale il Presidente della Regione ha, tra le altre cose, stabilito, all'art. 2, co. 4, che "Riguardo ai servizi per l'infanzia e per l'adolescenza è consentita l'attività a decorrere dal 22 giugno 2020, previo decreto attuativo dell'Assessore regionale della Famiglia e delle politiche sociali, d'intesa con l'Assessore regionale per la Salute, da emanarsi entro il 21 giugno 2020";

VISTA la Circolare n. 21 del 14 giugno 2020, a firma del Capo del D.R.P.C. nella qualità di Preposto all'Ufficio del Soggetto Attuatore, con la quale tra le altre cose si precisa che dalle suddette esclusioni "esula l'attività dei c.d. centri estivi, ossia luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative per i quali la data di ripresa delle attività è fissata al 15 giugno p.v., come espressamente previsto dall'articolo 1, lett. c), del DPCM 11 giugno 2020";

VALUTATO, pertanto, che l'andamento epidemiologico nel territorio regionale, come già accertato dai competenti organi di controllo nazionali e regionali, è di livello "basso" e che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 ha individuato quali linee guida applicabili per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle diverse attività economiche e produttive autorizzate le regole indicate nelle c.d. Linee guida del 16 maggio 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come modificate ed integrate il 22 maggio 2020, il 25 maggio 2020 e l'11 giugno 2020, fatte salve eventualmente quelle regionali e di settore, da adottarsi in ragione del più favorevole andamento epidemiologico;

RITENUTO, pertanto, che è necessario procedere, d'intesa con l'Assessore per la Salute, richiesta con nota prot. n. _____ del _____ dall'Assessore per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro con l'adozione di idoneo Decreto attuativo degli obblighi di cui all'Ordinanza n. 25 del 13 giugno 2020, al fine di autorizzare il riavvio dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza - in ossequio a quanto disposto dall'On. Presidente della Regione - con decorrenza 22 giugno 2020;

DECRETA

Art. 1

1. Per le motivazioni esplicitate in premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 2, co. 4 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana del 13 giugno 2020, n. 25, sono adottate nel territorio della Regione Siciliana le allegate "Linee Guida regionali in materia di ripresa dei servizi educativi per l'infanzia e per l'adolescenza".


2. Il presente provvedimento entra in vigore in data 22 giugno 2020 e conserva la propria validità ed efficacia fino a eventuale differente valutazione dell'andamento epidemiologico nell'Isola e, comunque, fino a nuova disposizione.

Art. 2

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessorato per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro della Regione Siciliana e sarà notificato per opportuna conoscenza all'ANCI Sicilia e alle Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R., pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, contemporaneamente, per esteso nel sito *internet* della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68, co. 4, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014.

Palermo, 19 giugno 2020

Il Dirigente Generale del DI/FAM.
(Dott. Rosolino Greco)




L'Assessore per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro
(Dott. Antonio Scavone)



Documento firmato
da:
ANTONIO FABIO
MARIA SCAVONE
19.06.2020 11:39:43
UTC

per la prescritta *intesa*

L'Assessore per la Salute
(Avv. Ruggero Razza)



Linee Guida regionali
in materia di ripresa dei cc.dd. "servizi educativi per l'infanzia e per l'adolescenza",
ai sensi dell'art. 2, co. 4 dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 25 del 13 giugno 2020

Premessa

Le presenti linee guida contengono indirizzi operativi specifici validi per le strutture che erogano servizi per l'infanzia e per l'adolescenza, finalizzate a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa, compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori, di tutte le attività ludico-ricreative, di educazione non formale e di attività sperimentali di educazione utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi, micronidi e spazi per l'infanzia, le scuole, centri estivi, altri ambienti similari e aree verdi.

In particolare, le stesse contengono le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali, norme comportamentali, distanziamento sociale e *contact tracing*.

Le indicazioni in esse contenute si pongono in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e 11 giugno 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti dall'INAIL e dall'Istituto Superiore di Sanità, con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo addetto coinvolto, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto, ma anche per la collettività.

Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, integrate con le superiori disposizioni dell'allegato 8 al D.P.C.M. 11 giugno 2020, punti 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10, siano adattate ad ogni singola struttura, individuando le misure più efficaci in relazione allo specifico contesto locale e le procedure e/o istruzioni operative per poter utilmente mettere in atto dette misure.

Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un *addendum*

1 

connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

Indicazioni tecniche

Le presenti indicazioni si applicano a tutte le opportunità organizzate - di socialità e gioco, a carattere diurno, per bambini e adolescenti nella fascia da 0 a 17 anni - in nidi, micro-nidi, spazi per l'infanzia, le scuole, centri estivi, altri ambienti simili e spazi verdi per attività ludico-ricreative, di educazione non formale e di attività sperimentali di educazione e si concretano nelle seguenti:

1. Predisporre per genitori, bambini, adolescenti e personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori.
2. Sottoscrivere un accordo tra l'ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus.
3. I gestori devono garantire una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l'accesso a genitori e accompagnatori. Devono prevedere altresì punti di accoglienza per l'entrata e l'uscita dall'area dedicata alle attività. Quando possibile, i punti di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita, con individuazione di percorsi obbligati. Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati.
4. L'accesso alla struttura deve prevedere un'organizzazione anche su turni che eviti assembramenti di genitori e accompagnatori all'esterno della struttura stessa.
5. Prevedere la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, i bambini, i genitori/accompagnatori. In caso di temperatura superiore a 37.2°, il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio. Gli accompagnatori non dovranno essere persone con più di 60 anni.
6. Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per Covid-19.
7. Prevedere un rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni, di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni e di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni.
8. La composizione dei gruppi di bambini ed adolescenti deve essere il più possibile stabile nel tempo e dovranno essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori.
9. L'accesso agli spazi deve realizzarsi in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi bambini ed adolescenti accolti. A tale scopo, devono essere distinte

fasce relative al nido ed alla scuola dell'infanzia (dai 0 ai 5 anni), alla scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni).

10. Al fine di garantire il distanziamento fisico prescritto dalla normativa vigente, è fondamentale l'organizzazione in piccoli gruppi e l'organizzazione di una pluralità di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività programmate. E' altresì opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d'ombra.

11. Privilegiare sia per i bambini che per gli adolescenti attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio. Favorire sempre, ove possibile, l'attività all'aperto.

12. Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.

13. La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale, mentre per i bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età quando non è possibile rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 metro. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe. Sensibilizzare al corretto uso delle mascherine in base alle indicazioni del Ministero della salute e delle Autorità competenti.

14. Gli operatori, educatori o animatori, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dal bambino, possono utilizzare ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi per gli occhi, viso e mucose) oltre alla consueta mascherina chirurgica.

15. Qualora vengano utilizzati prodotti disinfettanti, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.

16. Prevedere una segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione del contagio.

17. Mettere a disposizione idonei *dispenser* di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.

18. I giochi devono essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio.

19. Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente e ai servizi igienici con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore.

20. Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la

funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, andranno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso sarà garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

21. Dedicare speciale accoglienza a bambini ed adolescenti con disabilità. Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive di contenimento del contagio hanno comportato per bambini ed adolescenti con disabilità e della necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive. Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, deve essere potenziato integrando la dotazione di operatori, educatori o animatori con personale adeguatamente specializzato nel gruppo dove viene accolto il bambino ed adolescente, portando il rapporto numerico a 1 operatore, educatore o animatore per 1 bambino o adolescente. In aggiunta, deve essere assicurata la presenza nella struttura di personale con esperienza pregressa in materia di assistenza di base igienico personale.

22. I gestori e gli operatori, educatori o animatori possono fruire dei corsi online erogati dall'Istituto superiore di sanità sulla propria piattaforma istituzionale di formazione online a distanza (<http://eduiss.it>) Le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio si faranno carico delle diverse specifiche attività formative richieste o promosse dalle stesse.

23. Per periodi d'attività superiori a 15 giorni, è possibile prevedere un cambio degli operatori, educatori o animatori responsabili per ogni piccolo gruppo. Si raccomanda inoltre che venga predisposta un'attività di affiancamento con un altro operatore, educatore o animatore, qualora sia previsto tale cambio, così da favorire una familiarità fra i bambini ed adolescenti con il nuovo operatore, educatore o animatore responsabile del piccolo gruppo. Al fine di assicurare un'adeguata presenza di personale, sempre in coerenza con quanto sopra esplicitato, potranno essere promosse forme di collaborazione con enti e progetti di servizio civile, per l'utilizzo dei volontari a supporto dei centri estivi.

Indicazioni finali

In considerazione che il lungo periodo di lockdown, in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19, ha privato i bambini e gli adolescenti 0-17 della possibilità di godere delle occasioni di scambio di esperienze e di movimento al di fuori del contesto domestico, al fine di non comprimere ulteriormente l'esercizio da parte degli stessi del diritto al gioco e alla socialità, tutte le attività ludico-ricreative, di educazione non formale e di attività sperimentali di

educazione hanno avvio immediato dalla data di adozione delle presenti linee guida, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi, micro-nido, spazi per l'infanzia, le scuole, centri estivi, altri ambienti similari ed aree verdi.

Restano in capo al Comune e alle Aziende Sanitarie Provinciali le verifiche di rispettiva competenza in itinere del progetto organizzativo del servizio offerto.

Si raccomanda ai Sigg. Sindaci e Gestori di intraprendere ogni ulteriore iniziativa migliorativa volta a promuovere e favorire la frequentazione delle attività e l'inserimento sociale dei bambini e degli adolescenti con disabilità, assicurando agli stessi adeguati livelli di assistenza specialistica e di base.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle suestese linee guida regionali in materia di "servizi per l'infanzia e l'adolescenza" e agli stessi automaticamente non estensibile, si rinvia integralmente alle ulteriori disposizioni dell'allegato 8 al D.P.C.M. 11 giugno 2020, punti 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10 e delle Linee guida della Conferenza delle Regioni dell'11 giugno 2020, con la precisazione che anch'esse sono da ritenersi applicabili nel territorio della Regione Siciliana, con decorrenza dal 22 giugno 2020.

Le regole in materia di svolgimento di campi estivi - che ai sensi della Circolare del D.R.P.C. n. 21 del 14 giugno 2020 hanno già ripreso le proprie attività a partire dal 15 giugno 2020 - sono quelle contemplate dalle già citate Linee guida Conferenza delle Regioni dell'11 giugno 2020, così come coordinate nel presente documento con il richiamato allegato 8 al D.P.C.M. 11 giugno 2020.

Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate anche in senso più restrittivo.

